



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



COMUNE DI CASAL VELINO

Piazza XXIII Luglio 6, 84040 - Casal Velino (SA)

Tel. 0974/908811 - protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it - www.comune.casalvelino.sa.it

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014 - 2020 Asse C - Accessibilità turistica

ACCESSO AL CILENTO NORD



PARKWAY ALENTO (2° stralcio) - 3° lotto
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
della fruizione sostenibile del patrimonio naturale
del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000

Accordo Quadro del 30.07.2016 e s.m.i.

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

N1

Scala

Data

Luglio 2020

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Elaborati contrattuali, disciplinari tecnici - prestazionali
Schema di Capitolato Speciale d'Appalto

TIPOLOGIA ELABORATO

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare/Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Ing. Gaetano Suppa

Isritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.

Comune di Casal Velino (SA)

Arch. Angelo Gregorio

Isritto all'Albo degli Architetti P.P.C. di Salerno n. 1718 dal 07.02.2001

Rif.to archivio digitale: N.39.2020/Ve.Ing.

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	4
Art. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
Art. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME.....	6
Art. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEI CONTRAENTI.....	7
5.1 - Domicilio della Stazione appaltante	7
5.2 - Domicilio dell'appaltatore	7
5.3 - Rappresentanza della stazione appaltante	7
5.4 - Rappresentanza dell'appaltatore	7
Art. 6 - CONTENUTI CONTRATTO	8
6.1 - Stipula del contratto.....	8
6.2 - Cauzioni e garanzie.....	8
Art. 7 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	9
7.1 - Consegna dei lavori	9
7.2 - Consegna dei lavori in via d'urgenza.....	9
7.3 - Consegna frazionata dei lavori	10
7.4 - Adempimenti per la consegna dei lavori.....	10
7.5 - Processo verbale di consegna dei lavori	10
7.6 - Adempimenti successivi alla consegna dei lavori.	11
7.7 - Sospensione e ripresa dei lavori.....	11
7.8 - Differenze riscontrate all'atto della consegna.	11
7.9 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro.....	12
Art. 8 - TEMPI E PROGRAMMA DI ESECUZIONE - PENALITA'	12
8.1 - Tempo di esecuzione	12
8.2 - Penalità sul tempo di esecuzione.....	12
8.3 - Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	12
8.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	13
8.5 - Proroghe	13
8.6 – Sospensione e ripresa dei lavori e proroghe dei termini contrattuali.....	14
8.7 - Sospensione illegittima.....	15
8.8 - Proroghe dei termini contrattuali su richiesta dell'appaltatore	15
Art. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO E/O VARIANTI IN CORSO D'OPERA	15
Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	18
Art. 11 - PREZZO A CORPO OFFERTO	18
11.1 - Remuneratività del prezzo	18
11.2 - Nuovi prezzi	19
11.3 - Prestazioni a consuntivo	19
Art. 12 - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E SICUREZZA DEI CANTIERI.....	19
12.1 - Personale dipendente dall'appaltatore	19
12.2 - Disciplina dei cantieri	19
12.3 - Trattamento economico del personale	19
12.4 - Tutela materiale e morale del personale.....	20
12.5 - Previdenza del personale.....	20
12.6 - Adempimenti previdenziali, assicurativi ed infortunistici	20
12.7 - Provvedimenti in caso di inadempienza.....	21

12.8 - Personale dei subappaltatori.....	21
12.9 - Organizzazione, gestione e sicurezza dei cantieri.....	21
12.9.1 - Impianti di cantiere, rispettivi accessi e opere provvisori.....	21
12.9.2 Riunioni di coordinamento.....	22
12.9.3 - Depositi ed impiego di materiali esplosivi ed infiammabili.....	22
12.9.4 - Accessi alle diverse parti dei cantieri.....	22
12.9.5 - Trasporti, immagazzinamenti e depositi.....	23
12.9.6 - Soggezioni particolari.....	23
12.9.7 - Custodia dei cantieri.....	23
12.9.8 - Manutenzione e pulizia dei cantieri.....	23
12.9.9 - Ripiegamento dei cantieri.....	23
Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	24
13.1 - Obblighi generali dell'appaltatore.....	24
13.2 - Spese di contratto.....	26
13.3 - Comunicazioni andamento dei lavori.....	27
13.4 - Smacchiamento e pulizia area lavori.....	27
13.5 - Gestione del cantiere e sicurezza fisica dei lavoratori.....	27
13.6 - Direzione e sorveglianza.....	29
13.7 - Indagini, saggi ed esperienze.....	30
13.8 - Tasse e oneri per permessi, autorizzazioni e nulla osta.....	30
13.9 - Spese per allacciamenti elettrici e telefonici.....	31
13.10 - Illustrazione e documentazione dei lavori.....	31
13.11 - Prescrizioni particolari.....	32
13.12 - Rilievi.....	32
Art. 14 - SUPPALT E SUBCONTRATTI.....	32
Art. 15 - CAUZIONI COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE.....	33
Art. 16 - MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	33
Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E DIFETTI DI REALIZZAZIONE.....	34
Danni generici.....	34
Danni di forza maggiore.....	34
Difetti di costruzione.....	34
Art. 18 - CONTABILITA' LAVORI.....	35
18.1 - Accertamento e registrazione dei lavori.....	35
18.2 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili e soggetti preposti alla sottoscrizione.....	35
18.3 - Giornale dei lavori.....	36
18.4 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste.....	36
18.5 - Annotazione dei lavori a corpo.....	37
18.6 - Modalità della misurazione dei lavori.....	37
18.7 - Lavori e somministrazioni su fatture.....	37
18.8 - Note settimanali delle somministrazioni.....	37
18.9 - Forma del registro di contabilità.....	38
18.10 - Annotazioni delle lavorazioni nel registro di contabilità e riserve.....	38
18.11 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.....	38
18.12 - Titoli speciali di spesa.....	39
18.13 - Sommario del registro.....	39
18.14 - Stato di avanzamento lavori.....	39
18.15 - Certificato per pagamento di rate.....	40

18.16 - Contabilizzazione separate di lavori	40
18.17 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura	40
18.18 - Iscrizione di annotazioni di misurazione	40
18.19 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore	40
18.20 - Firma dei soggetti incaricati	41
18.21 - Lavori in economia contemplati nel contratto	41
18.22 - Contabilizzazione in caso di prolungata sospensione dei lavori	41
Art. 19 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	41
19.1 - Anticipazione	41
19.2 - Pagamenti in acconto	41
19.3 - Pagamenti a saldo	42
19.4 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	43
19.5 - Anticipazioni dell'appaltatore	43
19.6 - Offerta tecnica migliorativa	43
Art. 20 - DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO	44
20.1 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	44
20.2 - Oggetto del collaudo	44
20.4 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi	45
20.5 - Obblighi per determinati risultati	45
20.6 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo	46
20.7 - Processo verbale di visita	46
20.8 - Relazioni	46
20.9 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	47
20.10 - Difetti e mancanze nell'esecuzione	47
20.11 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato	47
20.12 - Collaudo	47
20.13 - Lavori non collaudabili	48
20.14 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo	48
20.15 - Ulteriori provvedimenti amministrativi	48
20.16 - Svincolo della cauzione	48
20.17 - Commissioni collaudatrici	49
20.18 - Certificato di collaudo	49
20.19 - Presa in consegna dei lavori ultimati	49
20.20 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	50
20.21 - Conto finale dei lavori	50
20.22 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale	51
20.23 - Avviso ai creditori	51
Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	51
21.1 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	51
21.2 - Cessione dei crediti	51
Art. 22 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO	52
22.1 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	52
22.2 - Rescissione del contratto	52
22.3 - Risoluzione dei contratti per reati accertati o per interdittiva antimafia	54
22.4 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo	54
Art. 23 - ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE	54
Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 - Formano oggetto dell'appalto i lavori relativi al progetto di “Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento – Rete Natura 2000 – 3° lotto. Accesso al Cilento Nord”.

1.2 - L'appaltatore dovrà eseguire le opere ed effettuare le forniture e le prestazioni in conformità del progetto esecutivo allegato al contratto, nonché di tutte le specifiche tecniche facenti parte del presente capitolato speciale e dei suoi allegati.

Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 - Il presente appalto è dato **A CORPO**.

2.2 - L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 4.680.000** oltre I.V.A. di cui **€ 4.500.000** per lavori ed **€ 180.000** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.3 - L'importo dei lavori, pari a **€ 4.680.000**, è ripartito nelle categorie e classifiche di lavori qui di seguito elencate:

Categoria	Descrizione	Importo	%
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 4.680.000	100%
Totale		€ 4.680.000	100%

In sede di progettazione esecutiva la Stazione Appaltante potrà provvedere agli opportuni accorpamenti delle subcategorie in relazione alla vigente normativa in materia al momento della definizione delle relative procedure di gara.

2.4 - Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l'appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

2.5 - L'appalto verrà aggiudicato “a corpo” con il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e, salvo modifiche apportate dalla S.A. nelle fasi successive di progettazione, secondo lo schema di criteri e sub-criteri elencati nella seguente tabella.

TABELLA PUNTEGGI			PUNTI
ELEMENTI QUALITATIVI (55 punti)			
1.	Qualità funzionale		40
<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-punteggi come segue:</i>			
1.a	Pregio tecnico	15	
1.b	Qualità dei materiali	10	
1.c	Soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere	15	
2.	Inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori		10
3.	Organizzazione di cantiere		5
ELEMENTI QUANTITATIVI (45 punti)			PUNTI

4.	Rimborso costi di manutenzione delle opere realizzate per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera	10
	Offerta di 1 anno	4
	Offerta di 2 anni	8
	Offerta di 3 anni	12
	Offerta di 4 anni	16
	Offerta di 5 anni	20
5.	Offerta prezzo.....	20
6.	Offerta tempo	5

QUADRO ESPLICATIVO

ELEMENTI QUALITATIVI

1. Qualità Funzionale (40 Punti)

a) *sub-elemento 1.a (Pregio tecnico): la più apprezzabile proposta migliorativa per l'incremento del pregio tecnico delle soluzioni adottate intesa come miglioramento delle proprietà tecnico – prestazionali delle opere (15 Punti)*

b) *sub-elemento 1.b (Qualità dei materiali): la più apprezzabile proposta migliorativa per l'incremento della qualità dei materiali intesa come miglioramento della qualità tecnica dei prodotti da utilizzare in relazione alle specifiche esigenze del contesto (10 Punti)*

c) *sub-elemento 1.c (Soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere): la più apprezzabile proposta migliorativa tesa ad incrementare la durabilità e l'ottimale funzionalità delle opere anche in relazione alla potenziale azione dell'acqua lungo i tratti inondabili (15 Punti)*

2. Inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori (10 Punti)

la più apprezzabile proposta migliorativa per la mitigazione paesaggistica ed ambientale delle opere previste oltreché alla rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori.

3. Organizzazione di cantiere (5 Punti)

la più apprezzabile proposta migliorativa dell'organizzazione e dell'ergonomia delle lavorazioni, con particolare riguardo alla gestione ottimizzata delle movimentazioni - da, per e - all'interno del cantiere nonché alla minimizzazione delle potenziali interferenze con la viabilità locale, i centri abitati ed il contesto ambientale circostante.

Nota bene.

- le proposte migliorative di cui ai precitati punti 1, 2 e 3 non dovranno essere in contrasto e/o cagionare la rinnovazione delle autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, già acquisiti dalla Stazione appaltante né tantomeno determinare l'esigenza di ottenerne ulteriori;

ELEMENTI QUANTITATIVI

4. Manutenzione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera (20 punti)

Offerta di prestazioni di manutenzione dell'opera realizzata per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata; parametro da esprimere in anni, con incrementi di 1 anno fino ad un massimo di 5 anni (1 anno punti 4; 2 anni punti 8;..... 5 anni punti 20). Gli anni di manutenzione offerti saranno disciplinati secondo tempi e modalità riportate nel Piano di manutenzione e saranno garantiti da apposita polizza fidejussoria che l'Appaltatore stipulerà propedeuticamente alla consegna dei lavori.

5. Offerta prezzo (20 punti)

Minor prezzo rispetto all'importo a base di gara, con attribuzione dei punteggi mediante interpolazione lineare.

6. Offerta tempo (5 punti)

Minor tempo rispetto a quello a base di gara, con attribuzione dei punteggi mediante interpolazione lineare; si precisa che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, è fissata una soglia massima di ribasso di **120 giorni** rispetto a quello a base di gara.

2.6 - La ripartizione dell'appalto in termini di importi e percentuali relativamente a supercategorie e categorie si faccia riferimento ai resoconti in calce al Computo Metrico Estimativo. Il prezzo di riferimento per la formulazione del Computo metrico estimativo di progetto sarà il Prezzario Regione Campania 2020. Gli oneri per la sicurezza non ricompresi nei prezzi saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nel Prezzario ANAS 2018. Per la formulazione dei nuovi prezzi unitari saranno stati utilizzati i prezzi elementari desunti dal citato Prezzario Regione Campania unitamente a risultanze di indagini di mercato.

2.7 - L'assunzione dell'appalto da parte dell'appaltatore comporta che quest'ultimo:

- sia a conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; è, altresì, a conoscenza della possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, modalità di accesso al cantiere, della presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera;
- ha esaminato il dimensionamento delle strutture e di tutte le altre opere e di averle ritenute adeguate e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

Art. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

3.1 - Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre ai documenti ivi espressamente richiamati e al presente capitolato speciale, gli elaborati del progetto esecutivo nonché i documenti tecnico – negoziali formulati in sede di gara.

3.2 - Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali utilizzati per l'individuazione dei vari interventi da realizzare le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee. Esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

4.1 - Assumono valenza contrattuale e vincolano pienamente le parti: il D.lgs n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora in vigore al momento della stipula del contratto), il D.M. 145/2000 (per quanto ancora in vigore al momento della stipula del contratto), il D.lgs n. 81/2008 nonché e le ulteriori leggi e disposizioni Regolamenti in materia:

- di lavori pubblici;
- di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

4.2 - In caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale o del contratto e le norme delle succitate disposizioni normative si sostituiscono di diritto alle clausole difformi dei primi.

Art. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEI CONTRAENTI

5.1 - Domicilio della Stazione appaltante

5.1 - Presso la propria sede legale in Casal Velino in via XXIII Luglio 6 nonché presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@comune.casalvelino.sa.it E' in sua facoltà di eleggere domicilio speciale presso la propria direzione tecnica, oppure presso la propria rappresentanza in cantiere. In tale caso ne dà notifica all'appaltatore.

5.2 - Domicilio dell'appaltatore

5.2.1 - Il domicilio legale e quello digitale sono quelli indicati nel contratto d'appalto.

A tutti i medesimi effetti contrattuali, l'appaltatore elegge domicilio speciale presso la propria rappresentanza in cantiere, dalla data della consegna dei lavori fino all'avvenuta accettazione definitiva o allo scioglimento del contratto.

5.2.2 - Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto possono essere indifferentemente operate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure possono essere effettuate presso la sede sociale, o presso il domicilio legale, digitale o speciale dell'appaltatore.

5.3 - Rappresentanza della stazione appaltante

5.3.1 – Nei rapporti con l'appaltatore, la stazione appaltante è rappresentato presso i cantieri, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei lavori.

5.3.2 - Tutti i rapporti che l'appaltatore ha con la stazione appaltante avvengono esclusivamente per il tramite del Direttore dei Lavori

5.4 - Rappresentanza dell'appaltatore

5.4.1 - Si precisa che, per tutta la durata dell'appalto dalla consegna dei lavori fino ad avvenuta accettazione definitiva delle opere o scioglimento del contratto, un rappresentante dell'appaltatore deve risiedere costantemente in luogo prossimo ai cantieri ed essere reperibile in ogni momento, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto di sua assenza. Pertanto, all'atto della firma del contratto di appalto, l'appaltatore propone il proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri che deve risultare gradito alla stazione appaltante, che ne notifica all'appaltatore per iscritto l'eventuale mancato gradimento.

5.4.2 - Il rappresentante dell'appaltatore:

- deve essere dotato dei requisiti di affidabilità, onorabilità e attitudine a contrarre con la pubblica amministrazione richiesti dalla legge;
- deve avere la piena competenza tecnica e la piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto;
- deve essere autorizzato all'assunzione di manodopera, all'acquisto di materiale, alla fornitura di mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità conforme alle richieste della direzione lavori e ciò immediatamente senza dover attendere istruzioni e consenso da parte dell'appaltatore;
- assume tutte le responsabilità civili e penali che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori.

5.4.3 - Qualora la stazione appaltante ritenga non più di suo gradimento il rappresentante dell'appaltatore può in qualsiasi momento esigerne la sostituzione, senza doverne addurre motivazioni o senza dover rispondere delle conseguenze.

Art. 6 - CONTENUTI CONTRATTO

6.1 - Stipula del contratto.

6.1.1 - L'appaltatore deve addivenire alla stipula del contratto entro il termine fissato dalla lettera di comunicazione della stazione appaltante.

6.1.2 - Ove nel termine suddetto l'appaltatore non addivenga alla stipula del contratto la stazione appaltante disporrà la risoluzione per inadempienza e provvederà ad aggiudicare l'appalto al secondo concorrente in graduatoria.

6.1.3 – Nell'ipotesi di cui sopra la stazione appaltante provvederà ad escutere la cauzione provvisoria - con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti - nonché a dare segnalazione del fatto all'ANAC.

6.2 - Cauzioni e garanzie

6.2.1 - Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito e/o bando di gara.

6.2.2 – Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

6.2.3 - La "garanzia definitiva" a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6.2.4 - Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la "garanzia definitiva" è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione; sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'appaltatore per la quale la garanzia è prestata; la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

6.2.5 - Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi; la

stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6.2.6 - Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante richiederà all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

6.2.7 - Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

6.2.8 - Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6.2.9 - Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 7 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

7.1 - Consegna dei lavori

7.1.1 - L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

7.2 - Consegna dei lavori in via d'urgenza

7.2.1 - E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tale circostanza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna in pendenza della stipula del contratto; nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.

7.3 - Consegna frazionata dei lavori

7.3.1 - E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

7.4 - Adempimenti per la consegna dei lavori

7.4.1 - Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione; qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

7.4.2 - Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

7.4.3 - In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

7.4.4 - Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi; la consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7.5 - Processo verbale di consegna dei lavori

7.5.1 - Il processo verbale di consegna deve contenere i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

7.5.2 - Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

7.5.3 - Qualora la consegna sia frazionata, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'appaltatore; ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

7.5.4 - Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore; un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

7.6 - Adempimenti successivi alla consegna dei lavori.

7.6.1 - L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7.6.2 - Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

7.6.3 - L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **60 (sessanta)** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo articolo; in caso di ritardo sarà applicata una **penale giornaliera di € 400**; se il ritardo dovesse superare giorni 90 (novanta) a partire dalla data di consegna la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

7.6.4 - Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'appaltatore procedere, nel termine di 10 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56, 303/56 al D. Lgs. 81/2008 e, in quanto applicabile e non abrogato, al D.Lgs. 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

7.6.5 - La penale di cui al precedente comma 7.6.3, verrà recuperata dall'Appaltatore qualora lo stesso rispetti comunque i tempi di esecuzione di cui al successivo art. 8.

7.7 - Sospensione e ripresa dei lavori.

7.7.1 - Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

7.7.2 - Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, indipendentemente dalla durata della sospensione.

7.7.3 - Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7.8 - Differenze riscontrate all'atto della consegna.

7.8.1 - Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze

riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

7.8.2 - Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare a pena di decadenza riserva sul verbale di consegna, secondo le modalità e le forme previste dal successivo art. 18.11.

7.9 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

7.9.1 - Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

7.9.2 - Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante.

Art. 8 - TEMPI E PROGRAMMA DI ESECUZIONE - PENALITA'

8.1 - Tempo di esecuzione

Tutti i lavori, ivi comprese le migliorie proposte in sede di offerta, dovranno essere compiuti entro **18 mesi a detrarre il ribasso temporale offerta in sede di gara**, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche in via di urgenza.

8.2 - Penalità sul tempo di esecuzione

8.2.1 - In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari a **€ 4.000** per ciascun giorno di ritardo e fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, superato il quale il contratto dovrà essere risolto.

8.2.2 - Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico - meteorologiche che rientrino nella normalità per i luoghi in cui saranno impiantati i cantieri.

8.3 - Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

8.3.1 - Entro 40 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale documento deve essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori entro cinque giorni dal ricevimento.

8.3.2 - Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

8.3.3 - Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi

dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 per esigenze connesse alla valutazione in merito a specifiche circostanze di pubblico interesse, evidenziate dalla stazione appaltante.

8.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

8.4.1 - I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. In caso di consegna parziale, il termine per l'esecuzione decorre dall'ultimo dei verbali di consegna.

8.4.2 - Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

8.5 - Proroghe

8.5.1 - L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'amministrazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

8.5.2 - La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 1. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

8.5.3 - La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.

8.5.4 - A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

8.6 – Sospensione e ripresa dei lavori e proroghe dei termini contrattuali

8.6.1 - In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106, comma 1, *lett. b) e c)*, dal successivo comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. Sono considerate avverse condizioni climatiche valori di temperatura o pioggia inferiori o superiori del 30% a quelli medi registrati alla stazione di rilevamento del Consorzio di Bonifica “Velia” presso la diga Fabbrica in Ceraso, con riferimento ai precedenti 10 anni.

8.6.2 - La sospensione può, altresì, essere disposta dal responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti; il verbale di sospensione è redatto con le medesime modalità di cui al precedente comma 8.6.1.

8.6.3 - Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale redatto con le medesime modalità di cui al precedente comma 8.6.1.

8.6.4 - La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a dieci giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

8.6.5 - Cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; immediatamente dopo il direttore dei lavori e l'appaltatore procedono alla redazione di apposito verbale di ripresa con le modalità di cui al precedente comma 8.6.1.

8.6.6 - Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8.6.7 - Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime e non contestate, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori, previa diffida ai sensi del successivo comma 8.6.8; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

8.6.8 - L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8.6.9 - In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dall'amministrazione appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate dal responsabile del procedimento.

8.6.10 - Alla sospensione parziale dei lavori, si applicano i precedenti 8.6.1 – 8.6.2 – 8.6.3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'appaltatore.

8.7 - Sospensione illegittima

8.7.1 - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai commi 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.10 del precedente paragrafo 8.6 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

8.7.2 - Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni illegittime è computato in base alle previsioni di cui all'art. 10 del D.M. infrastrutture n. 49 del 07.03.2018

8.7.3 - Non sono ammesse a risarcimento voci di danno eccedenti quelle elencate al precedente comma.

8.8 - Proroghe dei termini contrattuali su richiesta dell'appaltatore

8.8.1 - L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO E/O VARIANTI IN CORSO D'OPERA

9.1 - Fatto salvo quanto previsto nel presente contratto, nessuna modifica e/o variante in corso d'opera può essere introdotta dall'appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di

rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla stazione appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

9.2 - Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

9.3 - Sono consentite modifiche e/o varianti in corso d'opera:

1. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 *lett. a* del D. Lgs. 50/2016, mediante la **revisione dei prezzi** di appalto i quali dovranno essere concordemente valutati dalle parti, sulla base dei prezziari di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario di appalto e comunque in misura pari alla metà di dette variazioni;
2. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 *lett. b* del D. Lgs. 50/2016, mediante l'attribuzione all'appaltatore di nuovi lavori, servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nel presente contratto, ove un cambiamento del contraente:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito del presente contratto;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
3. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 *lett. c* del D. Lgs. 50/2016, mediante l'introduzione di varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - non è alterata la natura generale del contratto;
4. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 *lett. d* del D. Lgs. 50/2016, mediante la sostituzione dell'appaltatore a seguito di morte o di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, con un altro operatore economico in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione, in regola con la normativa antimafia e che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti dal bando di gara; le modificazioni soggettive di cui al presente paragrafo non hanno comunque effetto per la stazione appaltante fino alla trasmissione di copia conforme del relativo titolo giustificativo nonché di tutte le garanzie richiamate dal precedente articolo 6 interamente volturate al soggetto risultante dalla sopravvenuta modificazione soggettiva; resta fermo il potere della stazione appaltante di disporre l'immediata risoluzione del presente contratto ove il soggetto subentrante non risulti in possesso dei requisiti generali e speciali richiamati nel presente paragrafo;
5. ai sensi dell'art. 106 comma 1 *lett. e* del D. Lgs. 50/2016, mediante l'introduzione di modifiche non sostanziali disposte direttamente dal direttore dei lavori entro i limiti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento di ciascuna singola categoria del computo metrico estimativo;
6. ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante l'introduzione da parte

della stazione appaltante di modifiche, in aumento e/o diminuzione, entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto di appalto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente paragrafo; ove l'importo delle modifiche da apportare per errori e/o omissioni presenti nel progetto esecutivo ecceda i limiti del presente paragrafo il contratto andrà risolto.

9.4 - Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore rispetto a quanto pattuito nel presente contratto di appalto, alle condizioni previste e nel limite di un quinto del relativo importo; le modifiche introdotte ai sensi del presente comma non danno diritto ad indennizzo né possono essere invocate dall'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto; ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute; l'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

9.5 – Le modifiche introdotte dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 1 *lett. b* e le varianti in corso d'opera introdotte ai sensi dell'art. 106 comma 1 *lett. c* non possono comportare un aumento del 50% del valore iniziale del contratto di appalto; in caso di più modifiche e/o varianti successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

9.6 - Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative in diminuzione del prezzo contrattuale se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto; tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte del direttore dei lavori devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

9.7 – Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre rispetto alle variazioni e/o modifiche di cui al presente articolo, deve essere presentato a pena espressa di decadenza per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

9.8 – Le variazioni introdotte ai sensi del presente articolo devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

9.9 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 9.9.1 - Le parti espressamente convengono che quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del D.P.R. n. 207/10;
- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, mediante apposito verbale di concordamento.

- 9.9.2 - Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

- 9.9.3 - I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

- 9.9.4 - Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

- 9.9.5 - Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. n. 207/10, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

9.10 – Forma delle variazioni e delle varianti

Tutte le variazioni e/o varianti di cui al presente articolo verranno formalizzate mediante atto aggiuntivo al contratto principale che l'appaltatore è tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere pena la risoluzione in suo danno del contratto.

Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

10.1 - L'assunzione dell'appalto è effettuata da parte dell'appaltatore con piena conoscenza di tutte le norme che lo regolano nonché di tutte le condizioni locali in cui si svilupperà l'intervento, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali, la distanza di cave adatte, la presenza o meno di acqua sia per l'esecuzione dei lavori sia che essa debba essere allontanata, la distanza di adatte zone per lo scarico a rifiuto delle materie risultanti dagli scavi, dalle lavorazioni in sé e dalle attività di cantiere nel rispetto delle normative sui rifiuti e, in particolare dal Decreto legislativo n° 152/06 e s.m.i..

10.2 - L'appaltatore, altresì, è consapevole delle modalità con cui è stato disposto il finanziamento dei lavori appaltati e del provvedimento con il quale è stato regolato il finanziamento, che si intendono allegati al presente Capitolato anche se non materialmente, e nei quali tra l'altro vengono stabiliti gli obblighi della stazione appaltante e le modalità di erogazione del finanziamento assegnato.

10.3 - Di tutto quanto precede e di ogni altra possibile circostanza che possa influire sulla convenienza dell'appalto l'appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della sua offerta.

Art. 11 - PREZZO A CORPO OFFERTO

11.1 - Remuneratività del prezzo

11.1.1 - Il prezzo offerto remunera l'esecuzione delle opere appaltate e cioè i lavori, la fornitura ed ogni altra prestazione, tenuto conto di tutto quanto ha influenza su di essi; tale prezzo contrattuale è riferito ad ogni singolo lavoro, prestazione e fornitura terminati e completi in ogni loro parte e accessorio, con esecuzione secondo la perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni di Capitolato e Disciplinari, e perfettamente rispondenti allo scopo cui sono destinati.

11.1.2 - Ogni onere del contratto e del presente capitolato è coperto pertanto dal prezzo offerto e ugualmente dicasi per oneri non espressi in modo esplicito, ma che siano necessari a dare i relativi lavori, forniture e prestazioni, perfettamente compiuti; sono esclusi i soli oneri che, in modo chiaro ed esplicito, sono posti a carico della stazione appaltante.

11.1.3 - Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile.

11.2 - Nuovi prezzi

11.2.1 Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste si procederà come indicato nel precedente art. 9.9 per la formulazione di nuovi prezzi.

11.3 - Prestazioni a consuntivo

11.3.1 - Entro i limiti di cui al precedente articolo 9, a richiesta della direzione dei Lavori, l'appaltatore deve fornire prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali per l'esecuzione di lavori accessori non compensabili, o per assistenze o aiuti in altri lavori che si svolgono nella zona per conto della stazione appaltante.

11.3.2 - Dette prestazioni vengono compensate in base ai dati di consuntivo. I relativi importi liquidati all'Appaltatore non vengono considerati per la determinazione dell'importo totale dei lavori. Per tali prestazioni l'Appaltatore non ha diritto a compensi particolari, oltre il prezzo unitario di elenco, né a spostamenti dei termini di ultimazione.

Art. 12 - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E SICUREZZA DEI CANTIERI

12.1 - Personale dipendente dall'appaltatore

12.1.1 - L'appaltatore deve provvedere alla condotta dei lavori con personale idoneo, di provata competenza e capacità ed adeguato qualitativamente e numericamente alle necessita derivanti dagli obblighi ed oneri assunti contrattualmente per l'esecuzione delle opere appaltate.

12.1.2 - Deve perciò, in particolare, procurarsi ed impiegare tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per eseguire le opere appaltate nel rispetto dei tempi, delle scadenze e delle modalità previste per l'esecuzione dei lavori.

12.1.3 - Qualora necessario, l'appaltatore è tenuto a modificare nel corso dei lavori l'entità numerica e le qualifiche del proprio personale e della mano d'opera rispetto alle sue previsioni iniziali, senza per questo avere diritto a compensi di sorta.

12.1.4 - Tutto il personale di cui ai commi precedenti deve essere di gradimento della stazione appaltante, il quale ha diritto ad ottenere in ogni momento, a semplice richiesta, l'immediato allontanamento dai cantieri e la sostituzione di qualunque dipendente dell'appaltatore, senza rispondere delle conseguenze.

12.2 - Disciplina dei cantieri

12.2.1 - L'appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine dei cantieri

12.2.2 - Egli deve altresì osservare e far osservare dal proprio personale comunque addetto all'esecuzione dei lavori appaltati tutte le norme di cui al precedente art. 4, nonché quelle disposte al riguardo dalla stazione appaltante.

12.2.3 - L'appaltatore è perciò tenuto ad adottare tempestivamente ogni provvedimento necessario a garantire quanto sopra, essendo e restando sempre responsabile in ogni caso e in ogni momento dell'operato del proprio personale dipendente.

12.3 - Trattamento economico del personale

12.3.1 - L'appaltatore deve regolarmente corrispondere al proprio personale dipendente comunque addetto all'esecuzione dei lavori appaltati le dovute retribuzioni comprensive delle indennità di qualunque genere e natura per lavori speciali, restando a suo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti, delle norme e dei contratti collettivi in vigore, nonché della contrattazione aziendale.

12.3.2 - L'appaltatore deve attuare nei confronti del proprio personale dipendente, e se trattasi di cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria nella località e nel periodo di tempo in cui si svolgono i lavori; l'appaltatore è vincolato ai suddetti obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro

anche se non è iscritto ad alcuna delle associazioni imprenditoriali contraenti e se receda da essa.

12.3.3 - Nel caso di riscontrate inadempienze contributive e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si avvarrà dei poteri di intervento sostitutivo di cui all'art. 30 commi 5 e ss. del D. Lgs. 50/2016.

12.4 - Tutela materiale e morale del personale

12.4.1 - L'appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale da lui dipendente e, se trattasi di cooperative, anche dei soci comunque addetti alla esecuzione dei lavori appaltati; deve pertanto osservare ed applicare tutte le norme e le prescrizioni derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti, contratti collettivi di lavoro, nonché delle prevedibili contrattazioni aziendali sia in vigore alla data della firma del contratto d'appalto, sia che intervengano nel corso dell'appalto, relativi a:

- prevenzioni degli infortuni sul lavoro;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, la silicosi e le altre malattie professionali;
- tutela della privacy;
- ogni altra disposizione in materia di tutela materiale e morale dei lavoratori.

12.4.2 - L'appaltatore è vincolato ai suddetti obblighi, anche se non è iscritto ad alcuna delle associazioni imprenditoriali contraenti o se receda da esse.

12.5 - Previdenza del personale

12.5.1 - L'appaltatore è tenuto alla predisposizione, ancorché necessaria in funzione al numero delle maestranze, di adeguati alloggi per il personale dipendente, in luogo prossimo al cantiere. In tal caso gli alloggi devono essere decorosi, provvisti delle necessarie attrezzature, convenientemente illuminati, riscaldati e corredati dei servizi igienici necessari e possedere i requisiti di abitabilità ed agibilità certificati dal Comune. Nell'ambito del cantiere deve predisporre di un'adeguata dotazione di servizi igienici in prossimità dei diversi punti di lavoro. L'appaltatore deve altresì organizzare e curare il funzionamento delle mense e del locale di ricreazione qualora le presenze siano in numero tale da richiederne l'esercizio. Qualora necessario, deve provvedere anche ai trasporti del personale con mezzi idoneamente attrezzati.

12.5.2 - L'appaltatore deve in qualsiasi momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, essere in grado di dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni dei paragrafi precedenti.

12.6 - Adempimenti previdenziali, assicurativi ed infortunistici

12.6.1 - La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi, inclusa la cassa edile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dal verbale di consegna.

12.6.2 - Al termine dei lavori l'appaltatore è tenuto ad esibire certificati dei vari istituti assicurativi attestanti l'avvenuto adempimento di ogni prescrizione di legge in materia di trattamento e di tutela dei lavoratori.

12.6.3 - In difetto di quanto sopra, e fino a quando l'appaltatore non abbia esibito tali certificazioni, la stazione appaltante sospende la restituzione della cauzione. Per tale sospensione l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

12.7 - Provvedimenti in caso di inadempienza

12.7.1 - Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 30 commi 5 e ss. del D.Lgs. 50/2016, qualora, in qualsiasi momento, accerti ulteriori inadempienze dell'appaltatore alle norme sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante, previa notifica dell'inadempienza riscontrata all'appaltatore stesso e se nel caso anche all'ispettorato del lavoro, procede a sospendere qualsiasi pagamento all'appaltatore fino a quando questi non abbia provveduto ad eliminare le inadempienze riscontrate.

12.7.2 - Tale procedura viene seguita anche nel caso in cui l'accertamento delle inadempienze suddette sia avvenuto da parte dell'ispettorato del lavoro e da questo sia stato comunicato alla stazione appaltante. Per tali sospensioni e ritardi nei pagamenti l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni.

12.7.3 - In merito alle norme del presente paragrafo si richiama tutto quanto precisato nelle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 11907 del 9.11.1948, n. 9711 del 26.8.1949 e n. 1498 del 15.2.52 e successive indicazioni di legge.

12.8 - Personale dei subappaltatori

12.8.1 - L'appaltatore è responsabile in solido con ciascun eventuale subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per tutto quanto concerne la tutela materiale e morale dei lavoratori e le previdenze per il personale di cui ai precedenti paragrafi; è quindi tenuto a far osservare dai subappaltatori tali norme e prescrizioni.

12.8.2 - Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 30 commi 5 e ss. del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può richiedere in qualsiasi momento all'appaltatore prove documentate che i subappaltatori hanno ottemperato agli adempimenti relativi ed a fine lavoro esigere i certificati liberatori degli enti assicurativi previdenziali e mutualistici, riferenti agli stessi subappaltatori. Qualora si accertino inadempienze dei subappaltatori alle suddette norme e prescrizioni, l'appaltatore è passibile dei provvedimenti a suo carico previsti nel precedente articolo 12.7.1.

12.9 - Organizzazione, gestione e sicurezza dei cantieri

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto anch'essi compresi nell'importo a corpo offerto, gli obblighi ed oneri di organizzazione, gestione e sicurezza dei cantieri indicati dal presente articolo 12 nonché, nello specifico, nel presente paragrafo 12.9 come qui di seguito specificati.

12.9.1 - Impianti di cantiere, rispettivi accessi e opere provvisoriali

- 12.9.1.1 - Nel piano generale per la sicurezza sono analiticamente indicati i cantieri necessari all'esecuzione dei lavori.

- 12.9.1.2 - Sulla base del progetto redatto dal coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori, parte integrante del progetto posto a base di gara, l'appaltatore ha l'onere di predisporre gli elaborati esecutivi e di dettaglio e l'onere della realizzazione dei cantieri con tutte le loro installazioni e delle rispettive vie d'accesso per la cui scelta, potenzialità e disposizione deve tenere conto di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.

- 12.9.1.3 - Pertanto gli impianti di cantiere, le rispettive vie d'accesso ed ogni opera provvisoria devono avere adeguata potenzialità ed essere idonei al regolare svolgimento dei lavori ed alla loro ultimazione entro i termini previsti.

- 12.9.1.4 - L'appaltatore, presa visione del Piano generale di sicurezza e dei progetti dei cantieri ivi indicati, dovrà fornire entro il termine di giorni 10 dalla consegna dei lavori, al Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera:

- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il nominativo del medico competente;

- copia del Documento di valutazione dei rischi ex art. 4 D. Lgs 626/94 e s.m.i.;
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione dell'appaltatore;
- nominativi dei dipendenti addetti alle squadre di emergenza e pronto soccorso;
- nominativi dei dipendenti addetti alle squadre antincendio;
- elenco in forma scritta delle macchine ed attrezzature utilizzate nei singoli cantieri ed eventuali sottocantieri mobili e composizione delle squadre tipo;
- nominativi delle ditte subappaltatrici o fornitrici di materiali con consegna in cantiere o prestatrici d'opera, con la chiara indicazione dei rispettivi Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medico competente ove necessario ed addetti al servizio di emergenza ed antincendio e pronto soccorso.

- 12.9.1.5 - In relazione alle singole fasi di lavorazione ed alle specifiche attrezzature utilizzate dall'appaltatore il Coordinatore in fase di esecuzione redigerà un programma di controllo delle emissioni sonore, con la indicazione delle prove fonometriche da effettuare a cura e spese dell'appaltatore durante i lavori.

- 12.9.1.6 - Rimarrà a cura dell'appaltatore la denuncia agli enti competenti degli impianti ed attrezzature installati nei singoli cantieri, da trasmettere alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'accesso dei lavoratori al cantiere.

- 12.9.1.7- I progetti dei cantieri con l'indicazione dettagliata dei previsti impianti, macchinari ed attrezzature e vie d'accesso devono essere sottoposti all'approvazione della direzione dei lavori, congiuntamente ai programmi suddetti.

- 12.9.1.8 - Qualora in corso d'opera l'appaltatore ritenga di dover apportare ai cantieri, agli impianti ed alle vie d'accesso, modifiche o integrazioni, che comunque sono a suo completo carico deve sottoporle a nuovo preventivo benestare della direzione dei lavori.

- 12.9.1.9 - L'approvazione dei progetti dei cantieri degli impianti e delle vie d'accesso da parte della direzione dei lavori non implica in nessun caso responsabilità alcuna per la stazione appaltante, né può dare comunque diritto all'appaltatore ad alcun compenso per eventuali spostamenti di impianti o di opere provvisoriale che in corso d'opera si rendessero necessari.

12.9.2 Riunioni di coordinamento

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione trasmetterà all'appaltatore, a seguito dell'esame della documentazione di cui al punto precedente, le date e le sedi in cui saranno tenute le riunioni di coordinamento, contestualmente alla trasmissione a cura della stazione appaltante della valutazione dei rischi e delle procedure di sicurezza da adottare.

12.9.3 - Depositi ed impiego di materiali esplosivi ed infiammabili

- 12.9.3.1 - L'appaltatore è tenuto ad osservare le leggi, i regolamenti ed ogni disposizione vigente, nonché tutte le prescrizioni che possono essere impartite dalle autorità di pubblica sicurezza e dai vigili del fuoco, in materia di custodia e uso di materiali esplosivi ed infiammabili nonché ad osservare le norme della legge sulla polizia mineraria ed i regolamenti in vigore per l'uso delle mine.

- 12.9.3.2 - Tutti gli oneri relativi a quanto sopra sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto rientrano nel prezzo a corpo offerto.

12.9.4 - Accessi alle diverse parti dei cantieri

- 12.9.4.1 - L'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla costruzione e manutenzione degli accessi alle diverse parti dei cantieri, delle strade, dei ponti di servizio, passerelle, opere di protezione e comunque di tutte le opere provvisoriale occorrenti per mantenere sicuro il transito delle persone e dei mezzi assicurando in ogni momento la buona accessibilità a ciascun punto di lavoro, anche ai fini di visite e sopralluoghi. Di tutte le suddette strade di accesso ed opere provvisoriale, l'appaltatore

deve sottoporre i progetti di insieme e di dettaglio alla preventiva approvazione della direzione dei lavori, la quale si riserva di dare o meno il proprio benestare tenuto conto delle eventuali interferenze, difficoltà, danni o pregiudizi che la loro realizzazione possa arrecare alle opere appaltate.

- 12.9.4.2 - La direzione dei lavori può prescrivere qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai fini della stabilità e durata delle strade e dei versanti interessati.

- 12.9.4.3 - A carico dell'appaltatore sono pure posti gli oneri ed adempimenti necessari per le occupazioni temporanee oltre le indennità di seguito indicate.

12.9.5 - Trasporti, immagazzinamenti e depositi

- 12.9.5.1 - L'appaltatore è tenuto ad espletare tutti i trasporti, carichi e scarichi nell'ambito del cantiere, dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere; deve altresì predisporre idonei ed adeguati magazzini che assicurino la conservazione dei materiali suddivisi per qualità e tipi, nonché aree libere opportunamente dislocate e di facile accesso per quei materiali che possono essere depositati all'aperto.

- 12.9.5.2 - Quanto detto vale anche per i materiali e manufatti forniti dalla stazione appaltante, la cui entrata ed uscita dai depositi è soggetta a precise disposizioni della direzione dei lavori e per i quali l'appaltatore è ritenuto responsabile di eventuali ammanchi, danneggiamenti o deperimenti.

- 12.9.5.3 - Nessun compenso è riconosciuto all'appaltatore per trasporti e spostamenti di materiali, dovuti ad esigenze di esecuzione delle opere.

- 12.9.5.4 - Nessun compenso è riconosciuto all'appaltatore per il trasporto a discarica di terre da scavo e/o materiale da rifiuto derivante dall'approntamento del cantiere e/o l'esecuzione di ogni tipo di lavorazione, fermo restando il rimborso degli oneri di discarica ove comprovati da appositi FIR (Formulario identificazione rifiuti).

12.9.6 - Soggezioni particolari

Nessun particolare compenso spetta all'appaltatore per soggezioni causategli dall'uso e dall'esercizio normali di beni, impianti e servizi di proprietà della stazione appaltante o di terzi, sia all'interno che all'esterno dei cantieri, quali strade, corsi d'acqua, condotte, ecc., di cui l'appaltatore è tenuto a mantenere e a garantire la continuità di esercizio, sollevando in ogni caso la stazione appaltante da ogni onere conseguente ad eventuali disservizi, discontinuità, ecc..

12.9.7 - Custodia dei cantieri

L'appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna ed alla illuminazione dei cantieri e loro pertinenze, quali discariche, cave, piazzali, ecc., dal momento della consegna fino alla definitiva accettazione delle opere, ed anche nei periodi di eventuali sospensioni dei lavori. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

12.9.8 - Manutenzione e pulizia dei cantieri

L'appaltatore deve provvedere a proprie spese alla manutenzione ed alla pulizia dei cantieri, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e delle opere per tutta la durata dei lavori.

12.9.9 - Ripiegamento dei cantieri

- 12.9.9.1 - Il ripiegamento dei cantieri deve essere attuato dopo l'ultimazione delle opere e non oltre la data della loro accettazione definitiva, salvo per le installazioni e le attrezzature occorrenti durante le operazioni di collaudo, secondo un programma elaborato dall'appaltatore ed approvato dalla direzione dei lavori.

- 12.9.9.2 - Il ripiegamento comprende tra l'altro la demolizione di tutte le opere provvisorie, la pulizia e la sistemazione definitiva delle opere e delle aree, il trasporto a discarica di tutti i materiali di rifiuto, il ripristino dei terreni nelle condizioni primitive e la realizzazione di quelle opere di presidio, non eseguite in precedenza, necessarie ad

evitare il verificarsi di qualsiasi danno alle persone e alle cose. A tutte le operazioni di ripiegamento dei cantieri provvede l'appaltatore a sua cura e spese.

Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 - Obblighi generali dell'appaltatore

13.1.1 - Oltre gli obblighi e i relativi oneri previsti nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 e dal D.P.R. 145/2000 per le parti ancora vigenti o sanciti nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore, in quanto anch'essi compresi nell'importo a corpo offerto, gli altri obblighi ed oneri appresso specificati.

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto in conformità al precedente articolo 9;
2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione secondo norma, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso stazione appaltante;
3. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a termini di contratto;
4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato e dalla documentazione ivi richiamata;
5. il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
6. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante o dalla stessa e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
7. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
8. l'Appaltatore, in qualità di produttore e gestore dei materiali da scavo, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di volontà in merito alle modalità di gestione dei

materiali da scavo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, riportandovi inoltre l'anagrafe dell'impresa e le informazioni di base relative al sito di scavo, superfici interessate e volumi da movimentare. Questa dichiarazione sarà resa ai sensi degli artt.li 38 e 47 del D.P.R. 445/200 e sarà inviata alle Autorità territoriali competenti. Sarà onere dell'Appaltatore tenere, nell'ambito delle lavorazioni, una documentazione per comprovare la corretta gestione dei materiali in caso di riutilizzo in sito, in caso di smaltimento in discarica o avviamento a recupero, determinando i volumi di terra effettivamente riutilizzati e richiamando le diverse fasi di lavorazione. Nel caso venga richiesto, la documentazione potrà essere sottoposta a verifica da parte delle Autorità di competenza territoriale;

9. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 10. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, Enti pubblici, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
 11. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;
 12. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 207/10 e del D. Lgs. n. 50/2016;
 13. cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore;
 14. al termine dei lavori e, comunque, prima della sottoscrizione del conto finale e della relativa collaudazione delle opere, l'appaltatore dovrà fornire, oltre a tutte le certificazioni di conformità e di prodotto ivi inclusi i manuali di uso e manutenzione ovvero la documentazione di garanzia biennale, i grafici "as built" completi di relazione di verifica impiantistica, qualora necessaria, a firma di tecnico abilitato.
- 13.1.2 - Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Salerno o del territorio relativo alla sede della ditta;
 2. prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere;
 3. per l'intera durata dei lavori e fino al rilascio dell'area di cantiere, l'appaltatore avrà

l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso:

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere; ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL; in tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera;

13.1.3 - E', inoltre, a carico dell'appaltatore

1. la verifica di tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'appaltatore di appartenenza e composto da: a) nome e cognome; b) fotografia; c) appaltatore di appartenenza; d) numero di matricola;
2. l'iscrizione sin dall'inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere;
3. l'esecuzione degli ordini della direzione lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera; a tal fine l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione in ogni momento al direttore dei lavori la seguente documentazione:
 - copia dei libri matricola;
 - fotocopia della comunicazione di assunzione;
 - copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
 - estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.

13.1.4 - Qualora l'appaltatore o qualsiasi altra impresa che svolga attività nel cantiere opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il direttore lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL ove ricorrano i presupposti di legge.

13.2 - Spese di contratto

13.2.1 Sono a totale carico dell'appaltatore:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese per tutte le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;

- le spese per il bollo, per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

13.3 - Comunicazioni andamento dei lavori

13.3.1 - L'appaltatore è tenuto a dare comunicazione alla direzione dei lavori, trimestralmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori: a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative, per ciascuna settimana; b) lavoro eseguito nel trimestre; c) giorni del trimestre in cui non si è lavorato e cause relative.

13.3.2 - Notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla scadenza del trimestre e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di **€ 150,00**.

13.4 - Smacchiamento e pulizia area lavori

L'appaltatore è tenuto a provvedere a propria esclusiva cura e spese allo smacchiamento generale della zona strettamente interessata dai lavori, ivi compreso il taglio di alberi e di siepi compresa l'estirpazione delle ceppaie, preventivamente approvati dalla direzione dei lavori.

13.5 - Gestione del cantiere e sicurezza fisica dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto a provvedere a propria esclusiva cura e spese:

- all'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (eventuali impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
- alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
- all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri;
- alla fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato alla direzione lavori e dal Coordinatore per la sicurezza, per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 giugno 1959;
- alla riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'amministrazione appaltante, la direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
- alla riparazione e il rifacimento dei sottoservizi (TELECOM, ENEL, Fogne, Reti idriche, ecc.) eventualmente danneggiati nel corso delle operazioni di scavo. E' compreso altresì l'onere per eventuali spostamenti dei sottoservizi stessi, compreso la fornitura e installazione di tutti i materiali necessari. E' infine compreso l'onere conseguente al rallentamento delle operazioni di scavo per la presenza di detti sottoservizi e quello, eventuale, per scavo a mano;
- alla riparazione di muri di recinzione, di sostegno, di recinzioni di qualsiasi tipo e di

qualsiasi opera d'arte esistente e presente lungo il tracciato della condotta e di cui si dovesse rendere necessaria la demolizione parziale o totale per la costruzione delle condotte stesse;

- a garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, anche mediante la realizzazione di manufatti e stradelle costruite a sue spese, nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra appaltatore alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della stazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- al ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- alla pulizia quotidiana dei locali e delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nel rispetto della normativa sui rifiuti;
- allo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, strada di servizio, compreso il ripristino dello status quo ante delle aree esterne alle opere realizzate;
- alle spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- alla guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà della stazione appaltante o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sui lavori in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restandone sollevata sia la stazione appaltante che la direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del T.U. delle norme di circolazione stradale e del regolamento di esecuzione già citati che interessino o limitino la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore terrà sollevato ed indenne la stazione appaltante ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirgli da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni

che si fossero verificati. Pertanto la polizza di cui al punto precedente deve essere estesa alla copertura di tali rischi.

13.6 - Direzione e sorveglianza

13.6.1 - L'appaltatore deve mettere a disposizione della direzione dei lavori, in accordo con essa, adeguati locali ad uso ufficio nell'area del cantiere, arredati, illuminati, riscaldati e raffrescati, con condizionatore, telefono e con possibilità di utilizzazione dei servizi generali di cantiere. L'ufficio deve essere fornito inoltre di un computer completo di monitor, stampante multifunzione a colori formato A3 (stampante, fotocopiatrice, scanner e fax) masterizzatore e accessori e di software per il sistema operativo (windows ultima versione), per la gestione dell'ufficio (office professional) per la gestione della contabilità (primus system) e per il disegno (autocad ultima versione), collegamento INTERNET; qualora la stazione appaltante vi provveda direttamente l'appaltatore deve rimborsare ad esso le relative spese.

13.6.2 - L'appaltatore deve mettere gratuitamente a disposizione della direzione dei lavori il personale tecnico, i canneggiatori ed ogni altro, dotati di strumenti di misura, di attrezzi e di mezzi d'opera in genere, necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni, relativi sia alle operazioni di consegna sia a quelle per i controlli, per la contabilizzazione e per il collaudo dei lavori e deve altresì fornire personale di adeguata competenza per la collaborazione alla direzione dei lavori durante la stesura della contabilità lavori e per lo sviluppo dei relativi elementi grafici.

13.6.3 - L'appaltatore dovrà provvedere:

- a implementare nelle suddette carte catastali e topografiche tutti i tracciati delle condotte, le opere d'arte di linea e di manovra (idranti, consegna comiziali, sfiasi scarichi etc) ed i manufatti di accumulo e sollevamento, con il monitoraggio dei vertici;
- al disegno dei profili in Autocad delle condotte, escluso le terziarie; al disegno “as built”, in Autocad, di tutte le opere d'arte (opere stradali, pozzetti, idranti, camere di manovra e tutto quant'altro realizzato) con l'indicazione delle apparecchiature idrauliche e delle relative specifiche, dei pezzi speciali;
- a fornire copia della suddetta documentazione su supporto magnetico e cartaceo (2 copie) nell'editing concordato con la direzione dei lavori.

13.6.4 L'appaltatore deve dare in qualsiasi momento alla direzione dei lavori la collaborazione da questa richiesta per l'installazione di apparecchiature di controllo del comportamento strutturale delle opere.

13.6.5 - La stazione appaltante provvede alla fornitura ed all'installazione delle apparecchiature, all'intervento di tecnici specializzati ed alle relative assistenze; l'appaltatore deve fornire la manodopera d'aiuto eventualmente necessaria, adoperandosi per la migliore riuscita dei controlli, e curare la conservazione delle apparecchiature suddette durante i lavori e fino alla definitiva consegna dell'opera, rientrando quest'ultimo onere fra le spese a suo carico per operazioni di collaudo.

13.6.6 - L'appaltatore deve mettere gratuitamente a disposizione della direzione dei lavori dalla data di consegna e fino al collaudo:

- un'autovettura del tipo a trazione integrale (max. 20.000 Km) per gli spostamenti della direzione dei lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori. L'autovettura dovrà essere affidata in consegna al personale che sarà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- due telefoni cellulari per le comunicazioni in cantiere con relativa scheda a minutaggio illimitato;

13.6.7 - Sono a carico dell'appaltatore le spese di approntamento e gestione dell'ufficio della direzione dei lavori (i consumi di energia, benzina, telefonici etc). Le

apparecchiature e le forniture di cui al punto precedente saranno consegnate definitivamente e gratuitamente al Comune prima del collaudo provvisorio.

13.6.8 - L'appaltatore deve fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richieste dalla direzione dei lavori.

13.6.9 - L'appaltatore deve consentire il libero accesso alla direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.

13.7 - Indagini, saggi ed esperienze

13.7.1 - L'appaltatore è tenuto a provvedere a propria esclusiva cura e spese:

- alle eventuali indagini geologiche e geognostiche integrative in conformità alle norme vigenti, ivi comprese le analisi su campioni indisturbati, le installazioni di piezometri e di inclinometri per verifiche di eventuali spostamenti del terreno interessate dai lavori disposti dalla direzione dei lavori;
- alle indagini archeologiche ulteriori prescritte dal parere della competente Soprintendenza oltreché alle spese per il monitoraggio specializzato;
- alle indagini ai fini della bonifica e della messa in sicurezza dalla potenziale presenza di ordigni bellici, omnicomprensiva di quanto previsto dalla Norma;
- alla esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto per iscritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- all'esecuzione delle prove di carico che vengono ordinate dalla direzione dei lavori e/o dal collaudatore su pali di fondazione, travi, sbalzi, rampe, altri elementi strutturali ecc. con l'apprestamento dei materiali, dei mezzi d'opera, degli operai, degli strumenti e di quanto altro occorrente per l'esecuzione di tali prove;
- alle spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio opportuno disporre;
- all'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria n. 184 del 30.03.1892 e nel relativo regolamento n. 19 del 14.01.1894 restando alla conservazione e successiva consegna alla stazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico che eventualmente siano rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- alla fornitura e apposizione per l'intero periodo dei lavori del/i cartello/i di cantiere secondo le specifiche disposte dallo specifico programma di finanziamento.

13.8 - Tasse e oneri per permessi, autorizzazioni e nulla osta

13.8.1 - E' ad esclusivo carico dell'appaltatore:

- il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici e/o privati sulle superfici eccedenti la fascia di 5 m già a carico della Stazione Appaltante, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;
- il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (permessi di costruzione, d'occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse finite, esclusi, nei comuni in

- cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
- ogni onere per lo svolgimento delle pratiche di autorizzazione da parte di Amministrazioni ed Enti competenti per tutto quanto inerente le interferenze con le opere de quo nonché ogni spesa necessaria alla risoluzione delle stesse;
 - dei relativi oneri omnia per ciascuna procedura relativa alle interrelazioni con Amministrazioni ed Enti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni nonché le pratiche e le lavorazioni funzionali alla risoluzione delle interferenze delle costruende opere con alvei fluviali, strade, ferrovie, acquedotti, linee telefoniche, elettriche e simili;
 - l'esecuzione degli assaggi, prove e scavi a mano ordinati dalla Soprintendenza archeologica; esclusivamente per tale voce di spesa i pagamenti saranno rimborsati all'appaltatore dalla stazione appaltante dietro presentazione del relativo titolo di spesa.

13.9 - Spese per allacciamenti elettrici e telefonici

13.9.1 - L'appaltatore è onerato a sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi nonché per lo svolgimento delle attività per l'allacciamento elettrico e telefonico delle vasche, dei sollevamenti, delle cabine di protezioni catodica e degli altri manufatti previsti in progetto.

13.9.2 - L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

13.10 - Illustrazione e documentazione dei lavori

13.10.1 - L'appaltatore è onerato a sostenere

- le spese per la redazione e fornitura di fotografie nel formato cm 14,8 x 21 e di un video a colori, delle opere in corso nei vari periodi d'appalto, nel numero indicato dalla direzione dei lavori e comunque non inferiori a 50 foto e mezzora di video, per ogni stato d'avanzamento;
- le spese per la redazione e fornitura di una brochure finale e di un video a cura di ditta specializzata di gradimento della stazione appaltante in almeno mille copie, a colori, minimo 10 pagine formato A4 con almeno 20 foto illustranti le caratteristiche salienti dell'intervento;
- le spese per la redazione e fornitura di un video finale a cura di ditta specializzata di gradimento della stazione appaltante in almeno 100 copie, a colori, della durata di minima di 20 minuti.

13.10.2 - L'affidamento dei servizi fotografici e video a soggetti qualificati i cui nominativi e curricula devono essere comunicati per l'approvazione alla direzione dei lavori.

13.10.3 - Sono a carico dell'appaltatore le spese per la gestione di una pagina web sul sito del Comune di Casal Velino ove si darà la più ampia completa e trasparente informazione sui lavori.

13.10.4 - L'appaltatore si impegna infine a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, video, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia venuto a conoscenza per causa dei lavori o dal far visitare i cantieri da terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.

13.11 - Prescrizioni particolari

13.11.1 - All'appaltatore è fatto obbligo del rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante e dagli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta per la realizzazione delle opere de quo:

1. durante l'esecuzione dei lavori bisogna adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque;
2. durante l'esecuzione dei lavori bisogna eseguire tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque ovvero investite dalle stesse;
3. i movimenti di terra devono essere limitati a quelli in progetto ed eventuali materiali di risulta devono essere allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate;
4. devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Relazione Geologica;
5. le acque piovane e quelle superficiali devono essere opportunamente raccolte e convogliate negli impluvi naturali esistenti;
6. sono esclusi gli sbancamenti superiori a 3 metri senza opportuna protezione delle pareti di scavo.

13.12 - Rilievi

L'appaltatore è tenuto alla redazione, a proprio carico, dei rilievi di prima pianta ante – operam oltreché di quelli da realizzarsi post – operam. I rilievi saranno eseguiti secondo le prescrizioni di merito riportati nel disciplinare tecnico e prestazionale di progetto.

Art. 14 - SUPPALT E SUBCONTRATTI

14.1 - Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, qualora consentito dal Bando, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 12 del D.L. 47 del 2014 convertito dalla L. 80 del 2014, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

14.2 - La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del D.lgs.50/2016.

14.3 - Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs.50/2016. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

14.4 - La Stazione appaltante non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

14.5 - L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei

lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del D.lgs.50/2016. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.lgs.50/2016, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.lgs.50/2016.

14.6 - L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, ex art. 105 comma 2, del D.lgs.50/2016, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Stazione appaltante effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Art. 15 - CAUZIONI COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE

15.1 - Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs.50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre:

- a. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per un massimale garantito computato in base a ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- b. la polizza assicurativa per danni verso terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto (RCT) di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di € 1.500.000; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo";
- c. la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere da costruire, per un autonomo massimale di € 3.000.000;
- d. la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere permanenti, per un autonomo massimale di € 2.000.000;

15.2 - Ai fini del conseguimento dell'anticipazione di cui al successivo art. 19, l'appaltatore è tenuto fornire la garanzia fideiussoria ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, da computare in base all'importo richiesto a titolo di anticipazione.

15.3 - Fatta salva la disciplina specifica per ciascun istituto, le cauzioni, coperture assicurative e garanzie cui ai commi che precedono dovranno:

- essere rilasciate da intermediari finanziari e/o imprese di assicurazione in possesso dei requisiti di legge;
- essere accese prima della consegna dei lavori e/o dell'anticipazione;
- portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere;
- essere in ogni tempo in regola con il pagamento dei relativi premi.

Art. 16 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e

ripristinati necessari, fatto salvo il caso in cui la stazione appaltante, in accordo con l'appaltatore, dovesse procedere all'esercizio delle opere.

Durante detto periodo l'appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela provvedendo, di volta in volta alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della direzione dei lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E DIFETTI DI REALIZZAZIONE

Danni generici

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Danni di forza maggiore

Non saranno considerati danni di forza maggiore, i dissesti, quali ad esempio, smottamenti e solcature delle scarpate, allagamenti od interrimento degli scavi, quando causati da precipitazioni, da geli, da piene dei corsi d'acqua. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive possibili atte ad evitare questi danni. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne deve far denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 18 - CONTABILITA' LAVORI

18.1 - Accertamento e registrazione dei lavori

18.1.1 - Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

18.1.2 - Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

18.1.3 - L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

18.1.4 - La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

18.2 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili e soggetti preposti alla sottoscrizione

18.2.1 - I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

18.2.2 - I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

18.2.3 - I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.

18.2.4 - I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

18.3 - Giornale dei lavori

18.3.1 - Il giornale dei lavori, a pagine previamente numerate, è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

18.3.2 - Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, le fasi di avanzamento, le date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, lo stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, le annotazioni e contro deduzioni dell'appaltatore e quelle particolarità che possano essere utili.

18.3.3 - Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi, le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

18.3.4 - Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

18.4 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste

18.4.1 - Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

18.4.2 - Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

18.4.3 - Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

18.4.4 - Il libretto deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi. Tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

18.5 - Annotazione dei lavori a corpo

18.5.1 - I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

18.5.2 - In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

18.5.3 - Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

18.6 - Modalità della misurazione dei lavori

18.6.1 - La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

18.6.2 - L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie, diverse lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

18.7 - Lavori e somministrazioni su fatture

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificata, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

18.8 - Note settimanali delle somministrazioni

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste

possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

18.9 - Forma del registro di contabilità

18.9.1 - Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore

18.9.2 - L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico; il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

18.9.3 - Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

18.10 - Annotazioni delle lavorazioni nel registro di contabilità e riserve dell'appaltatore

18.10.1 - Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto.

18.10.2 - Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

18.10.3 - Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

18.10.4 - Se l'appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

18.10.5 - Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

18.10.6 - Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nei termini previsti dal presente Capitolato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

18.11 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità

18.11.1 - Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione, a pena espressa di decadenza; non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

18.11.2 - Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

18.11.3 - Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

18.11.4 - Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

18.11.5 - Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

18.11.6 - Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

18.11.7 - Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

18.12 - Titoli speciali di spesa

18.12.1 - Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

18.12.2 - Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

18.12.3 - La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

18.13 - Sommario del registro

18.13.1 - Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

18.13.2 - Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il precedente articolo 3, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

18.13.3 Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

18.14 - Stato di avanzamento lavori

18.14.1 - Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto per un importo pari al 20% del prezzo contrattuale, il direttore dei lavori redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione degli stessi.

18.14.2 - Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario.

18.14.3 - Nel caso di lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, previa verifica delle stesse, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al

rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

18.15 - Certificato per pagamento di rate

18.15.1 - Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e contabilizzate è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di sessanta giorni, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

18.15.2 Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

18.15.3 – L'emissione del certificato di pagamento autorizza l'appaltatore ad emettere apposita fattura dell'importo pari a quanto ivi riportato.

18.16 - Contabilizzazione separate di lavori

18.16.1 - Nel caso che il Responsabile del Procedimento ordini di tenere distinti alcuni lavori, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.

18.16.2 - I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

18.17 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

18.17.1 - I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.

18.17.2 - Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

18.17.3 - E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati; in tal caso la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

18.17.4 - E' altresì consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento; in tal caso, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

18.17.5 - Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

18.18 - Iscrizione di annotazioni di misurazione

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

18.19 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

18.19.1 - La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta, nel rispetto del D.M. Infrastrutture n. 49 del 07.03.2018.

18.19.2 - I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

18.19.3 - La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

18.20 - Firma dei soggetti incaricati

18.20.1 - Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

18.20.2 - Il direttore dei lavori conferma o rettifica, preve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

18.20.3 - Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

18.21 - Lavori in economia contemplati nel contratto

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

18.22 – Contabilizzazione in caso di prolungata sospensione dei lavori

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante provvede in contraddittorio con l'appaltatore alla redazione di apposito SAL relativo alle opere eseguite dopo la redazione del precedente SAL e fino alla sospensione.

Art. 19 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

19.1 - Anticipazione

19.1.1 - All'appaltatore sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo di appalto pari al 20% entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori certificato dalla direzione dei lavori, ai seguenti patti e condizioni:

- l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stesso secondo il crono programma dei lavori;
- la predetta garanzia deve rilasciata dai soggetti espressamente indicati dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo della garanzia deve essere gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante; il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali;
- sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- l'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata all'accredito dei relativi fondi sull'apposito conto dedicato all'iniziativa intestato al Comune appaltante.

19.2 – Pagamenti in acconto

19.2.1 - I pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, a seguito di emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'ammontare dell'importo dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all'importo contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

19.2.2 - Entro i 60 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente stato di avanzamento dei lavori a norma del precedente art. 18.

19.2.3 - Entro i 60 giorni successivi alla emissione dello stato di avanzamento lavori, la stazione appaltante emette il certificato di pagamento.

19.2.4 - Il termine per la corresponsione delle somme riportate nel certificato di pagamento è di ulteriori 60 giorni dalla relativa emissione.

19.2.5 - Il termine di cui al precedente paragrafo 19.2.4 in inizia a decorrere al contestuale ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'appaltatore deve aver emesso regolare fattura di importo pari a quanto riportato nel certificato di pagamento;
- l'appaltatore deve aver positivamente superato le verifiche fiscali, retributive e contributive compiute d'ufficio dalla Stazione appaltante nei confronti suoi e degli eventuali subappaltatori;
- presso la stazione appaltante deve essere stata previamente accreditata la necessaria provvista finanziaria da parte dell'ente finanziatore nelle modalità descritte dall'apposita convenzione in allegato al presente Capitolato.

L'assenza anche solo di una delle condizioni di cui al precedente comma 19.2.5 è motivo ostativo al pagamento in favore all'appaltatore del corrispettivo contabilizzato e/o riportato nel certificato di pagamento fino al suo verificarsi e/o al completamento delle procedure di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

19.3 - Pagamenti a saldo

19.3.1 - Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

19.3.2 - Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo, a pena decadenza, entro i successivi 30 giorni; all'appaltatore è data facoltà di iscrivere reclami e/o riserve al conto finale entro i limiti e le scadenze previste dall'art. 201 del D.P.R. 207/2010 e dal successivo art. 20 del presente capitolato.

19.3.3 - Il certificato di pagamento delle somme dovute a saldo è rilasciato dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dall'esperienza, con esito positivo, del collaudo; in ogni caso, l'emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

19.3.4 - Il termine per la corresponsione delle somme riportate nel certificato di pagamento della rata di saldo è di ulteriori 60 giorni dalla relativa emissione.

19.3.5 - Il termine di cui al precedente comma 19.3.4 inizia a decorrere al contestuale ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'appaltatore deve aver emesso regolare fattura di importo pari a quanto riportato nel certificato di pagamento;
- l'appaltatore deve aver positivamente superato le verifiche fiscali, retributive e contributive compiute d'ufficio dalla Stazione appaltante nei confronti suoi e degli eventuali subappaltatori;
- non devono essere pervenute dai soggetti contemplati dall'art. 208 del D.P.R. 218/2010 e/o le stesse devono essere già integralmente risolte e/o giudicate inammissibili o infondate;
- presso la stazione appaltante deve essere stata previamente accreditata la necessaria provvista.

19.3.6 - La decorrenza del termine di cui al precedente comma 19.3.4 è altresì subordinato alla emissione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria sulle opere eseguite la quale dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante

adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto; tale garanzia deve essere attestata da un documento recante la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del repertorio.

19.3.7 - L'assenza anche solo di una delle condizioni di cui ai precedenti commi 19.3.5 e 19.3.6 è motivo ostativo al pagamento in favore all'appaltatore del corrispettivo contabilizzato e/o riportato nel certificato di pagamento fino al suo verificarsi e/o al completamento delle procedure di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

19.3.8 - Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

19.4 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

19.4.1 – Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002, le parti espressamente convengono che:

- nel caso di pagamenti in acconto, non sono dovuti interessi all'appaltatore per i primi 60 giorni intercorrenti tra il perfezionamento delle operazioni di contabilizzazione di cui al precedente art. 18 e l'emissione del certificato di pagamento;
- nel caso di pagamenti a saldo, non sono dovuti interessi dall'appaltatore per i primi 60 giorni decorrenti tra il positivo esperimento delle operazioni di collaudo e l'emissione del certificato di pagamento;
- in ogni caso, non sono altresì dovuti interessi all'appaltatore nei 60 giorni successivi l'emissione dei certificati di pagamento in acconto e/o a saldo.

19.4.2 - I termini di cui al precedente paragrafo senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento o alla emissione del certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi al saggio previsto e le decorrenze previste dal D.Lgs. 231/2002 a condizione:

- che l'appaltatore abbia emesso regolare fattura di importo pari a quanto riportato nel certificato di pagamento (o, in caso di mancata emissione del certificato, dell'importo contabilizzato ai sensi degli artt. 18 e 19);
- che l'appaltatore abbia positivamente superato le verifiche fiscali, retributive e contributive compiute d'ufficio dalla Stazione appaltante nei confronti suoi e degli eventuali subappaltatori;
- che, nel caso di pagamento della rata di saldo, l'appaltatore abbia predisposto la garanzia fideiussoria di cui all'art. 19.3.6;
- che presso la stazione appaltante sia stata previamente accreditata la necessaria provvista finanziaria da parte dell'ente finanziatore.

19.5 - Anticipazioni dell'appaltatore

La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto. L'interesse annuo spettante all'appaltatore sulle somme anticipate è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

19.6 - Offerta tecnica migliorativa

19.6.1 - Le migliorie proposte nell'offerta tecnico - economica formulata dall'appaltatore in sede di gara sono da intendersi offerte a corpo e devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche quali-quantitative previste nei relativi elaborati progettuali previsti dal Bando e/o dal Disciplinare di Gara.

19.6.2 - L'esecuzione e/o fornitura delle migliorie dovrà avvenire in armonia con il complessivo sviluppo esecutivo dell'opera e, comunque, entro i termini di ultimazione dei lavori.

19.6.3 - Il valore delle migliorie, come risultante dal computo metrico estimativo reso unitamente all'offerta economica, costituirà riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di esecuzione dell'affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in caso di parziale e/o mancata realizzazione delle migliorie).

19.7 – Esenzione di responsabilità per fatto non imputabile alla Stazione appaltante ex - art. 3 D. Lgs. 231/2002

L'appaltatore dichiara di essere consapevole e accettare che la provvista finanziaria sottostante il presente affidamento proviene dal fondo di finanziamento citato nel Bando di gara; per l'effetto, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2002, ove il ritardato pagamento dell'anticipazione e/o del corrispettivo progressivamente e/o del saldo dipenda dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per fatto della Regione Campania, la Stazione appaltante non sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori sull'importo dovuto all'appaltatore né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.).

Art. 20 - DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO

20.1 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

20.1.1 - Il collaudo dei lavori andrà effettuato ai sensi di quanto disposto dall' art. 102 D. Lgs. n. 50/2016.

20.1.2 - Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **6 mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

20.1.3 - Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

20.2 - Oggetto del collaudo

20.2.1- Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore nonché quelle di conformità delle opere e degli eventuali impianti eseguiti ai sensi del/i disciplinare/i tecnico/i richiamato/i dall'art. 3 del presente capitolato.

20.2.2 - Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

20.2.3 - E' previsto il collaudo in corso d'opera qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 215 del D.P.R. n. 207/10 e in tutte le ipotesi di cui ai successivi paragrafi.

20.2.4 – Ai fini del collaudo delle opere si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

20.2.5 – Oltre a quelle già indicate, su forniture e materiali verranno effettuate, con oneri e spese ad esclusivo carico dell'Appaltatore, prove su campioni atte a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel/i disciplinare/i tecnico e prestazionale oltreché alle normative vigenti.

20.3 - Estensione delle verificazioni di collaudo

20.3.1 - Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

20.3.2 - Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

20.3.3 - Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

20.3.4 - La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

20.4 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

20.4.1 - L'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo; eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

20.4.2 - Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore; se i funzionari di cui al precedente comma malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente; L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

20.4.3 - Il direttore dei lavori deve presenziare alle visite di collaudo.

20.5 - Obblighi per determinati risultati

20.5.1 - Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati; in tali casi il collaudatore, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

20.6 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

20.6.1 - L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico e ad ogni altro collaudo necessario; è, altresì, a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

20.6.2 - Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 20.6.1, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

20.7 - Processo verbale di visita

20.7.1 - Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
- n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

20.7.2 - Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

20.7.3 - Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione o il collaudatore ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

20.7.4 - I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

20.8 - Relazioni

20.8.1 - L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal

direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.

20.8.2 - In apposita relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

20.8.3 - Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'appaltatore, se a suo parere l'appaltatore è da reputarsi negligente o in malafede.

20.9 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale; in caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte ai fini della loro sottoposizione alla stazione appaltante.

20.10 - Difetti e mancanze nell'esecuzione

20.10.1 - Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. n. 207/10.

20.10.2 - Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

20.10.3 - Se, invece, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

20.11 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

20.11.1 - Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.

20.11.2 - Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante; l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

20.12 - Collaudo

20.12.1 - Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico

dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del D.P.R. n. 207/10, sono ad esclusivo carico 20.12.2 dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

20.13 - Lavori non collaudabili

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del D.P.R. n. 207/10.

20.14 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

20.14.1 - Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni; all'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo; tali domande devono essere formulate e giustificate nelle modalità previste dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

20.14.2 - L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

20.15 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

20.15.1 - Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

20.15.2 L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

20.15.3 - La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori; le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

20.16 - Svincolo della cauzione

20.16.1 - Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

20.16.2 - Si procede, previa garanzia fideiussoria e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 19.4.2, al pagamento della rata di saldo non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

20.16.3 - L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio.

20.16.4 - L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

20.16.5 - La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 20.16.3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

20.16.5 - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

20.17 - Commissioni collaudatrici

20.17.1 - Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

20.17.2 - Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

20.18 - Certificato di collaudo

20.18.1 - Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- il certificato di collaudo.

20.18.2 - Il certificato dell'organo di collaudo:

- riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

20.18.3 - Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

20.18.4 - Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; fino all'intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

20.19 - Presa in consegna dei lavori ultimati

20.19.1 - La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

20.19.2 - Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta; egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

20.19.3 - La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza; qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

20.20 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

20.20.1 - Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere;
- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete qualora necessario;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi qualora necessari;
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
- sia stato effettuato ogni collegamento necessario alle reti infrastrutturali esistenti.

20.20.2 - A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene; la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

20.21 - Conto finale dei lavori

20.21.1 - Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 90 giorni e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

20.21.2 - Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'appaltatore;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;

- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

20.22 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale

20.22.1 - Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all' art. 205 D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo.

20.22.2 - Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale potrà considerarsi da lui definitivamente accettato.

20.23 - Avviso ai creditori

20.23.1 - All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso ai Sindaci dei comuni di nel cui territorio si eseguono i lavori, i quale curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato all'Albo della Stazione appaltante.

20.23.2 - Se uno o più Sindaci trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni, evidenziando dei reclami, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

21.1 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

21.2 - Cessione dei crediti

21.2.1 - E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

21.2.2 - La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica.

21.2.3 - In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

Art. 22 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

22.1 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

22.1.1 - L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto**, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

22.1.2 - La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore; in questo caso la stazione appaltante trattiene la cauzione definitiva ed ha diritto ad ottenere in aggiunta i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

22.1.3 - Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato e non potrà essere invocata dall'appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

22.2 - Rescissione del contratto

22.2.1 - La Stazione appaltante può dichiarare il contratto risolto, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;
- quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

22.2.2 - Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

22.2.3 - Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere

i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

22.2.4 - Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

22.2.5 - Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con preavviso di almeno 20 giorni.

22.2.6 - In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni aventi adeguate competenze tecniche, scelti al di fuori del personale dipendente della stazione appaltante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

22.2.7 - Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra:
 - l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo, eventualmente incrementato del valore dei materiali da questi non utilizzati e trattenuti dall'Amministrazione;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

22.2.8 - In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di agire ai sensi art. 110 D. Lgs 50/2016.

22.3 - Risoluzione dei contratti per reati accertati o per sopravvenuta interdittiva antimafia

22.3.1 - Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

22.3.2 - Sussiste, inoltre, l'obbligo di disporre la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal D. Lgs. 159/2011, salva l'ipotesi prevista dal relativo art. 94 comma 3 ove concretamente rilevata dal responsabile del procedimento su proposta del direttore dei lavori.

22.3.3 - Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

22.4 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo

22.4.1 - Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere a in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

22.4.2 - Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

22.4.3 - L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

22.4.4 - I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

22.4.5 - La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

22.4.6 L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 23 - ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE

23.1 - L'Appaltatore è tenuto ad espletare per conto del Committente tutte le attività di merito per il completamento delle procedure espropriative, di asservimento e di occupazione temporanea, nel rispetto della disciplina di cui al DPR 327/2001 (c.d. Testo Unico dell'espropriazione per pubblica utilità) e secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato.

23.2 - A tale scopo, l'Appaltatore dovrà designare un proprio incaricato cui faranno capo tutte le attività sopra menzionate e che rappresenterà il referente per l'ufficio espropri del Committente, alle cui disposizioni e direttive dovrà attenersi.

23.3 - L'Appaltatore, ferma restando al Committente la competenza in ordine all'emanazione degli atti del procedimento, dovrà organizzare e gestire le procedure con autonoma iniziativa, agendo in nome e per conto del Committente nei confronti sia dei soggetti passivi del procedimento sia degli altri soggetti coinvolti.

23.4 - L'Appaltatore sarà, pertanto, responsabile, oltre che del rispetto dei tempi contrattuali, anche dell'osservanza delle scadenze previste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo ai termini di maturazione degli interessi per ritardata corresponsione delle indennità e all'eventuale contenzioso scaturente da intempestivo assolvimento degli adempimenti allo stesso affidati; a tale riguardo l'Appaltatore dovrà svolgere le attività espropriative/asservitive/occupative consentendo il regolare sviluppo dei lavori e tendendo conto anche dei tempi tecnici necessari all'Ufficio Espropri del Committente per le verifiche della regolarità dei conteggi e l'esame della documentazione di propria competenza, tempi valutabili in 15 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti.

23.5 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che l'Appaltatore dovrà svolgere sono le seguenti:

- verifica e aggiornamento dell'elenco dei proprietari catastali; ricerca del proprietario effettivo per l'ipotesi in cui il Committente ovvero lo stesso Appaltatore abbiano avuto notizia, anche attraverso le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 327/01, della sua esistenza;
- determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio/asservimento, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 327/01 e predisposizione della bozza del relativo decreto;
- Determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/01 e predisposizione della bozza del relativo decreto, con indicazione delle ragioni per le quali l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20;
- predisposizione del decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria e di occupazione anticipata dei beni ai sensi dell'art. 22bis del DPR 327/01, contenente l'elenco dei beni coi relativi proprietari catastali e indennità, con indicazione delle ragioni per le quali l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20;
- notifica dei decreti, menzionati ai precedenti punti, nelle forme degli atti processuali civili;
- immissione in possesso dei beni con redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza;
- acquisizione delle autocertificazioni di cui all'art. 20, comma 6, del DPR 327/01, ai fini del pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità;
- formazione dell'elenco dei proprietari concordatari ai fini della liquidazione dell'indennità e dell'elenco dei proprietari non concordatari ai fini della determinazione definitiva dell'indennità;
- acquisizione della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, ai sensi dell'art. 20 comma 8, del DPR 327/01 ai fini della corresponsione dell'indennità;
- notifica ai proprietari non concordatari dell'avviso di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 327/01;
- comunicazione dell'avvenuto deposito della stima ai sensi dell'art. 21 comma 10 del DPR 327/01;
- redazione dei tipi di frazionamento (in caso di esproprio) e ottenimento della

- relativa approvazione da parte dell'Ente preposto;
- predisposizione della bozza di decreto di esproprio/asservimento e sua notifica agli interessati;
 - richiesta di trascrizione del decreto presso la Conservatoria dei RR.II.;
 - richiesta di voltura catastale;
 - trasmissione di un estratto del decreto di esproprio/asservimento per la pubblicazione sul BURC;
 - tutto quant'altro nel merito previsto per l'ottemperamento di quanto previsto dal piano particellare di esproprio.

23.6 - Il pagamento delle indennità provvisorie e definitive agli aventi diritto sarà effettuato, di norma, direttamente dal Committente con assegni circolari non trasferibili che l'Appaltatore consegnerà ai beneficiari facendosi rilasciare quietanza scritta. Ai fini della liquidazione l'Appaltatore trasmetterà all'Ufficio Espropri, almeno 15 giorni prima della scadenza dei pagamenti, l'elenco dei beneficiari con le relative indennità calcolate o stimate, cui sarà allegata tutta la documentazione tecnico-amministrativa probatoria. Analogo elenco corredato dalla documentazione probatoria sarà trasmesso per le indennità da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti.

23.7 - In caso di instaurazione della procedura di stima di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 21 del DPR 327/01, la nomina dei tecnici sarà di competenza del Committente ma l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, se richiesto, il supporto tecnico al collegio dei periti e/o all'ordine professionale di competenza.

23.8 - Le specifiche delle fasce di esproprio ed eventuali occupazioni temporanee.

23.9 - Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennità per occupazioni temporanee eccedenti la fascia di 5 m. a carico della Stazione Appaltante, per danni di qualsiasi genere e per perdite di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle succitate fasce da occupare, espropriare e/o asservire, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali, provinciali e comunali imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

23.10 - Le spese di registrazione, trascrizione voltura e notifica sono rimborsate a consuntivo dietro presentazione del relativo titolo di spesa.

23.11 - Il compenso previsto per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo sarà contabilizzato per il 30% ad avvenuta immissione in possesso dei beni con relativa redazione dello stato di consistenza e per il relativo 70% a conclusione della procedura, dopo la presentazione della richiesta di voltura catastale a favore del Demanio della Regione, ramo Bonifica.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non possono essere definite in via amministrativa saranno risolte tramite il ricorso alla magistratura ordinaria dichiarando fin d'ora le parti la competenza territoriale del foro di **Vallo della Lucania (SA)**. E' esclusa la competenza arbitrale.